

DECISIONE – PROG. N° 34/2021 Approvata il 27 dicembre 2021 Copia	ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 Amministratore Unico
OGGETTO: ridefinizione dei profili delle professioni sanitarie di infermiere e fisioterapista ex art. 3 CCNL 31/3/1999.	

L'anno **2021**, il giorno **27 dicembre**, alle ore **12,00**, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore Mauro Pisani.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- dal complesso delle norme regionali in materia emerge che le ASP sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n° 165/2001;
- ai sensi dell'art. 4 del CCNQ 13/7/2016 ASP Azalea (ex IPAB) è ricompresa nel comparto di contrattazione collettiva delle "Funzioni Locali" e precedentemente in quello di "Regioni-Autonomie locali";
- il CCNL del 31/3/1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto, all'art. 3, comma 6, ha stabilito che *"Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A"*;
- il CCNL sull'ordinamento ha previsto per ogni categoria declaratorie fisse e immodificabili, mentre sui profili professionali, indicati in modo esemplificativo, si esercita il potere discrezionale dell'ente;
- le declaratorie descrivono i requisiti generali di professionalità richiesti per l'insieme delle mansioni assegnate alla singola categoria;
- i profili professionali delineano specifici contenuti professionali nell'ambito della categoria;
- il CCNL individua alcuni profili professionali di riferimento, riconoscendo agli enti la facoltà di integrarli in base alle loro esigenze organizzative, tramite il criterio dell'analogia;
- non risulta che le ex IPAB Albesani e Andreoli abbiano riformulato i profili professionali esistenti in fase di applicazione del CCNL 31/3/1999, collocandoli nelle rispettive categorie;
- la ridefinizione dei profili professionali deve basarsi sull'analisi della struttura organizzativa dell'ente e quindi sull'individuazione dei profili necessari, oggetto di concertazione sindacale;

CONSIDERATO che tra i profili professionali esistenti nelle strutture socio sanitarie e indispensabili ai fini dell'accreditamento ve ne sono due appartenenti alle professioni sanitarie: infermiere e fisioterapista, che non si trovano nell'allegato A del CCNL 31/3/1999 e che sono attualmente collocati nella categoria C;

VERIFICATO che l'individuazione delle figure professionali di infermiere e fisioterapista si rinvenivano nei seguenti decreti:

- D.M. 14 settembre 1994, n. 739 *“Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”*;
- D.M. 14 settembre 1994, n. 741 *“Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista”*;

VISTA la declaratoria della categoria professionale C, che prevede in sintesi lo svolgimento di attività caratterizzate dal possesso di conoscenze mono specialistiche, acquisibili con la scuola superiore; contenuti di concetto e media complessità dei problemi da affrontare; relazioni organizzative interne e con gli utenti anche di natura diretta e negoziale;

VISTA la declaratoria della categoria professionale D, che prevede in sintesi lo svolgimento di attività caratterizzate dal possesso di conoscenze pluri specialistiche, acquisibili con la laurea breve o il diploma di laurea e con necessità di aggiornamento; contenuti di tipo tecnico ed elevata complessità dei problemi da affrontare; relazioni organizzative interne e con gli utenti anche di natura diretta, anche complessa e negoziale;

RILEVATO pertanto che i profili di infermiere e fisioterapista presentano le seguenti caratteristiche, che le rendono ascrivibili alla categoria D:

- le conoscenze sono pluri specialistiche, in quanto comprendono materie quali chirurgia, igiene, psichiatria, psicologia, management sanitario (infermieristica) e fisica, biologia, anatomia, psicologia, sociologia, geriatria, oncologia (fisioterapia), entrambe acquisibili con laurea breve o diploma di laurea;
- le problematiche lavorative che affrontano queste posizioni lavorative possono essere definite di complessità tale per cui esiste una significativa ampiezza di soluzioni possibili basate anche su modelli teorici non immediatamente utilizzabili;
- entrambe le posizioni necessitano di iscrizione al relativo albo professionale;
- le relazioni interne ed esterne sono dirette, negoziali e anche complesse;

SOTTOLINEATO, a titolo puramente indicativo, che attualmente risultano appena scaduti concorsi per infermiere e fisioterapista in alcune ASP della Regione Emilia Romagna (ASP dei Comuni Modenesi Area Nord, ASP Carlo Sartori, ASP Servizi alla Persona del Forlivese, Casa di riposo P. Zangheri, ASP Distretto di Fidenza), i cui profili sono tutti appartenenti alla categoria D;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal D.M. Sanità del 27/7/2000 in merito all'equipollenza di diplomi e attestati ai diplomi universitari di infermiere e di fisioterapista;

CONSIDERATO che le ASP stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà nel reclutamento delle figure sanitarie e che la differenza di classificazione tra categorie incide anche sul trattamento economico, favorendo la migrazione verso altri enti di figure indispensabili per adempiere ai contratti di servizio per i posti accreditati;

RITENUTO pertanto di individuare i profili professionali di infermiere e fisioterapista come da D.M. n° 739/1994 e n° 741/1994 ascrivibili alla categoria professionale D dal 1/1/2022, purché in possesso del titolo di studio prescritto dal citato D.M. Sanità del 27/7/2000 e dell'iscrizione al relativo albo professionale;

CONSIDERATO a questo proposito che vi sono dipendenti che, avendo acquisito progressioni economiche orizzontali, per effetto dell'inquadramento in categoria D, posizione economica D1, subirebbero un danno economico;

VISTO che tale casistica è stata presa in considerazione dal CCNL del 21/5/2018, che all'art. 12, comma 8, prevede: *"In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell'art.22, comma 15, del D.Lgs.n.75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica"*;

TENUTO CONTO in proposito dell'orientamento applicativo ARAN 1980 del 20/12/2019 in materia;

RITENUTO pertanto di riconoscere un assegno *ad personam* ai dipendenti che ricadono nella fattispecie di cui al citato art. 12, comma 8 del CCNL 21/5/2018;

RICHIAMATA l'informativa inviata alle OO.SS. e alla RSU con nota prot. n° 4641 del 28/9/2021, esaminata nella riunione del 18/11/2021, nel corso della quale la parte sindacale ha espresso parere favorevole, invitando l'amministrazione a prendere in considerazione analoga decisione anche per gli educatori;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

DECIDE

- 1) Le premesse, che si intendono integralmente riportate, fanno parte integrante del presente atto;
- 2) Dal 1° gennaio 2022 i dipendenti con il profilo professionale di infermiere e di fisioterapista vengono collocati nella categoria professionale D, posizione economica D1, per le motivazioni e alle condizioni previste in premessa, purché in possesso del titolo di studio prescritto dal citato D.M. Sanità del 27/7/2000 e dell'iscrizione al relativo albo professionale;
- 3) Ai dipendenti che rientrano nel caso previsto dall'art. 12, comma 8 del CCNL 21/5/2018 viene riconosciuto un assegno *ad personam* riassorbibile solo per effetto di successive progressioni economiche;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento comporta un maggior costo teorico annuo di circa 35.000,00 euro tra stipendi, oneri previdenziali e IRAP, di cui si è tenuto conto nelle previsioni di bilancio annuali e triennali;
- 5) Di dare mandato al Direttore di dare attuazione al presente provvedimento, sottoscrivendo i relativi contratti individuali di lavoro;
- 6) Di riservarsi di verificare l'applicabilità dell'art. 3, comma 6 del CCNL 31/3/1999 relativamente ad altre figure professionali;
- 7) Di inviare copia del presente provvedimento all'organo di revisione, alle OO.SS. e alla RSU.

=====

Dopo di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri))

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 27/12/2021

Il Segretario